



**AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI
MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 30 del 27.10.2021

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2022 DI EVENTUALI
ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL
D.LGS 165/2001 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022 - 2024 E CONSISTENZA
DELLA PIANTA ORGANICA.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **18** nella Sede dell'Autorità di bacino, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza di **Fabio Passera**, Presidente dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese. Partecipa, con le funzioni di Segretario, il Direttore **Dott. Bruno Bresciani**.

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Presenti/Assenti
Fabio Passera	Presente
Valeria Baietti	Presente in video conferenza
Graziella Broggin	Presente
Alessandro Ceron	Presente in video conferenza
Luigi Paglia	Assente

Totale presenti **4**
Totale assenti **1**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a trattare il seguente l'argomento:

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 27.10.2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2022 DI EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS 165/2001 - DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022 - 2024 E CONSISTENZA DELLA PIANTA ORGANICA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sulla relazione del Presidente;

RILEVATO CHE:

- l'Autorità di bacino lacuale è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituito per l'esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale nel bacino dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, di cui all'art. 6, comma 4 della Legge Regionale n. 6/2012;
- per i comuni associati, deve attuare, anche in qualità di stazione appaltante, il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all'art. 12 della Legge Regionale sopra citata e rilasciare il preventivo parere che i comuni eventualmente non associati devono ottenere prima di procedere alla realizzazione di tali interventi;
- l'incarico di Direttore dell'Autorità, nel rispetto della vigente normativa regionale, è stato conferito dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra gli iscritti nell'apposito elenco tenuto a cura della Regione Lombardia ed in ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento di un nuovo incarico;
- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento al D.lgs. n. 267/2000 e al D.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale / Consiglio di Amministrazione specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997 n. 449, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno triennale del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale è finalizzato ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, dispone che a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6 del D.lgs. 165/2001 come modificati dal D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e successivamente dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- l'art. 89, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, stabilisce che ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni, quindi i consorzi, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

EVIDENZIATO in particolare che, l'art. 6 - Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale del D.lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dal D.lgs. 75/2017, prevede in particolare:

"...omissis..."

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di

mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
...omissis...”

VISTO inoltre l'art. 6 ter del citato D.Lgs. 165/2001, il quale stabilisce che “*Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali*”

RILEVATO CHE il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni e che le stesse non hanno natura regolamentare, ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

ATTESO CHE le suddette linee guida, in particolare, evidenziano e confermano come:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance;
- diventi importante individuare le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione, ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino attraverso, ad esempio, le nuove tecnologie, anche valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale;
- tali innovazioni potranno trovare applicazione in fase sperimentale in attesa dell'implementazione del sistema informativo del personale previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 165/2001 (SICO);
- nel reclutamento delle risorse e nei processi di selezione sarà importante valorizzare le competenze e le attribuzioni piuttosto che le conoscenze;
- il piano triennale deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale e che l'eventuale modifica in corso di anno è consentita, a fronte di situazioni nuove e non prevedibili purché adeguatamente motivata;
- il piano dovrà essere oggetto di pubblicazione e comunicazione, e che la comunicazione tramite SICO può rappresentare lo strumento di assolvimento ai predetti obblighi rendendo tale comunicazione visibile in area pubblica; con riferimento alle regioni ed agli enti locali, il modello da utilizzare ai fini della comunicazione del piano sarà concordato evitando di richiedere informazioni già presenti sul SICO, e comunque, in assenza di tale comunicazione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere ad assunzioni;
- sarà necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici e come il piano diventi lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione.
- la nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento diventi un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, e si sostanzia in una “dotazione” di spesa potenziale;

CONFERMATO INOLTRE CHE:

- la Regione Lombardia, come emerge chiaramente dall'evoluzione normativa, intende potenziare le funzioni assegnate all'Autorità in qualità di enti che hanno dimostrato una gestione efficiente ed efficace della delega regionale;
- le gestioni associate di funzioni hanno, nel caso specifico, permesso una maggiore economicità rispetto all'ipotesi di gestione della delega direttamente da parte dei singoli comuni che avrebbero dovuto dotarsi di idonee professionalità ed adeguate dotazioni strumentali;
- la nuova normativa prevede espressamente l'obbligo dell'Autorità di diventare *stazione appaltante* anche in relazione agli interventi di realizzazione e potenziamento di opere afferenti il demanio, cofinanziati da Regione Lombardia, al fine di avere un unico referente che garantisca una migliore gestione degli interventi;
- la Regione Lombardia ha manifestato l'intenzione di garantire maggiori quote di finanziamento ai consorzi/autorità che garantiscano la gestione diretta in qualità di stazione appaltante degli interventi;
- questa Autorità si è attivata in questa direzione adottando i relativi atti di pianificazione degli interventi;

VISTA la dichiarazione del Direttore dell'Autorità di bacino dalla quale non risultano evidenziate situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale all'interno dei diversi servizi in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, come previsto dall'art. 33, Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIATA la propria deliberazione n. 24 dell'11 novembre 2020 di ricognizione per l'anno 2021 di eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del d.lgs 165/2001 e definizione del fabbisogno del personale per il triennio 2021 - 2023 e consistenza della dotazione organica;

RITENUTO che, resta confermato quanto disposto nel suddetto piano e quindi confermato l'attuale assetto organizzativo tenendo presente che:

- nel corso dell'anno 2022 è confermato il rinnovo del protocollo di intesa stipulato con il Comune di Laveno Mombello relativo all'autorizzazione a svolgere attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557. L. 311/2004 per un Istruttore contabile Cat. C - tempo parziale 8 ore;
- nell'ambito del processo di ridefinizione degli assetti organizzativi si conferma inoltre per il 2022 che la responsabilità gestionale del servizio finanziario sarà assegnata al Segretario/Direttore;

EVIDENZIATO nuovamente che ai sensi dell'art. 6, comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 165/2001 *“Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.”*;

ATTESO CHE si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano dei fabbisogni di personale 2022-2024, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati;

VISTA la tabella relativa al fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, fermo restando la possibilità di modificare la presente programmazione in presenza di nuove esigenze organizzative, sempre nel rispetto del quadro normativo di riferimento;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e smi;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e smi ed in particolare l'articolo 89, 5° comma;

VISTO il vigente Statuto dell'Autorità;

VISTA la relazione illustrativa del Direttore dell'Autorità di bacino ex art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, relativa alla determinazione della capacità assunzionale a decorrere dal 20 aprile 2020, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO i seguenti pareri favorevoli, espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, rispettivamente dal:

- dal Direttore dell'Autorità di bacino, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;
- dal Responsabile del Servizio finanziario e contabilità in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le premesse finalità e motivazioni, il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e la cui spesa è prevista nel bilancio pluriennale 2022/2024, fermo restando la possibilità di modificare la presente programmazione in presenza di nuove esigenze organizzative, sempre nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

2. DI DARE ATTO CHE non risultano evidenziate situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale all'interno dei diversi servizi in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente.
3. DI DARE ATTO, conseguentemente, che la consistenza della dotazione organica dei servizi risulta di complessivi n. 9 posti di cui n. 2 a part-time, come evidenziata nei prospetti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
4. DI DARE ATTO CHE copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 10, 2° comma dello Statuto, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Autorità e trasmessa in elenco agli enti associati ai fini della pubblicazione al proprio Albo Pretorio.

SUCCESSIVAMENTE DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza di dare esecuzione agli atti conseguenti.

**AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI
MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE**

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 27.10.2021.

PARERE TECNICO art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

- Favorevole.

Addì, 27.10.2021

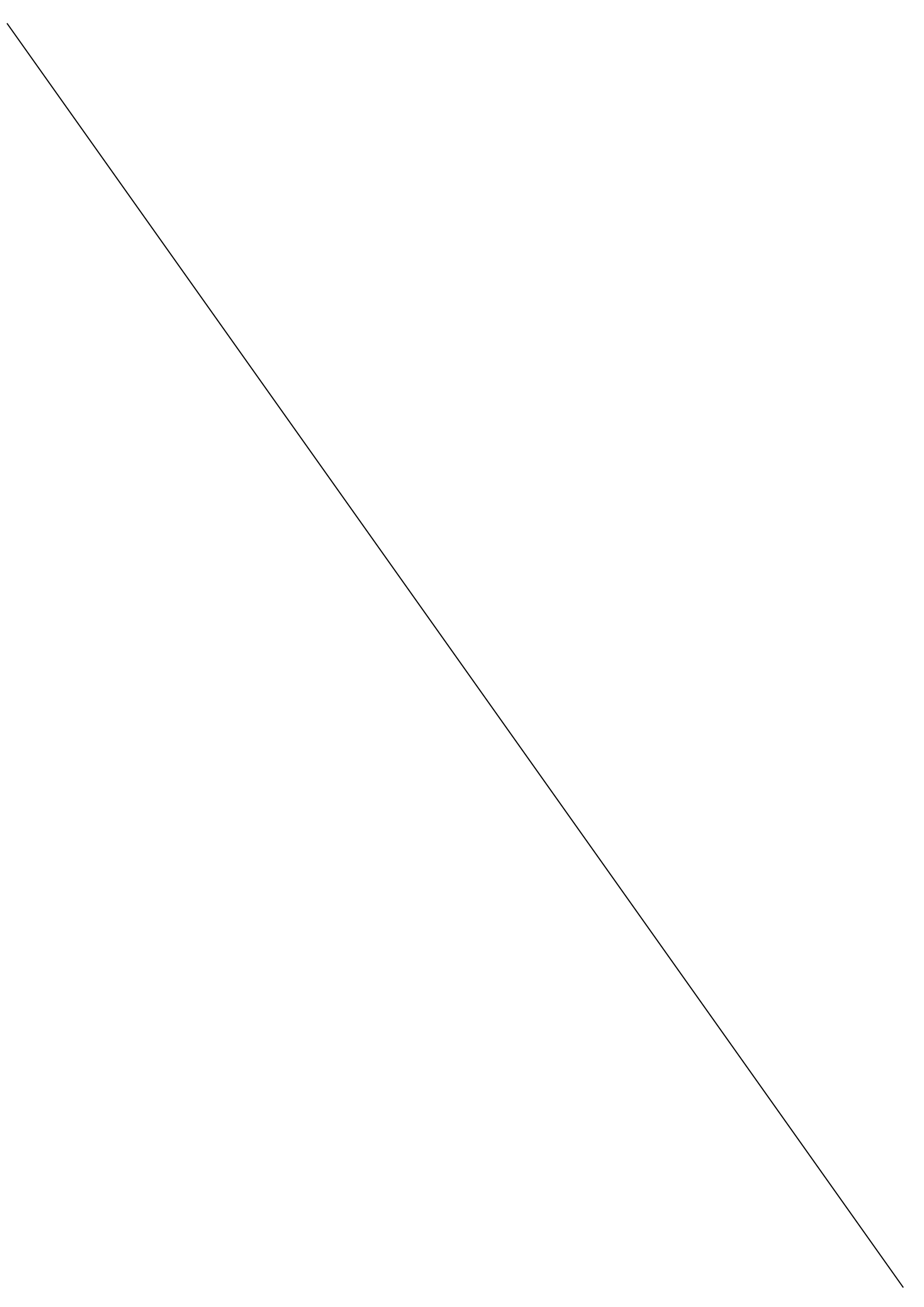
Il Direttore
Dott. Bruno Bresciani

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

- Favorevole.

Addì, 27.10.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Viviana Splendori



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fabio Passera

IL DIRETTORE
Dott. Bruno Bresciani

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

☒ che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Autorità il: 28/10/2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
Dott. Bruno Bresciani

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE

Si attesta:

☐ che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio dell'Autorità il: _____ per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE
Dott. Bruno Bresciani

-
- ☐ Atto senza contenuto dispositivo.
☐ Atto di indirizzo politico.
☐ Atto senza produzione di effetti giuridici.

IL DIRETTORE
Dott. Bruno Bresciani

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione sarà esecutiva:

- ☐ Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
☒ Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Laveno Mombello, 27.10.2021

IL DIRETTORE
Dott. Bruno Bresciani

AUTORITÀ DI BACINO LACUALE LAGHI MAGGIORE, COABBIO, MONATE E VERESE

OGGETTO: Valutazione eccedenze di personale - art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il sottoscritto Bresciani Bruno Direttore dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio., Monate e Varese;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche provvedano annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per **esigenze funzionali** o sulla base della **situazione finanziaria** dell'Ente;

Dato atto di aver provveduto a detta valutazione delle attuali esigenze dei servizi e delle attività da svolgere per le finalità e gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'Ente;

A T T E S T A

che nella dotazione organica dell'Autorità di bacino non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Laveno Mombello, 26 ottobre 2021

Il Direttore
dott. Bruno Bresciani



AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE

Provincia di Varese

Trasmissione a mezzo mail:

Al Revisore dei Conti
Dott.ssa Claudia Grigolon

OGGETTO: Art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019. Determinazione della capacità assunzionale a decorrere dal 20 aprile 2020.

L'Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese è un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituito per l'esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale di cui all'art. 6, comma 4 della Legge Regionale n. 6/2012.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'Autorità di bacino sono disciplinati dal proprio Statuto, adottato nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione Lombardia con DGR 13 giugno 2012 - n. IX/3634, dai regolamenti. Alla stessa si applicano per quanto compatibili le norme degli Enti locali di riferimento.

Per quanto concerne la determinazione dei limiti di spesa e la facoltà assunzionale occorre pertanto fare riferimento all'art. 33, comma 2, "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, - Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni in L. 28 giugno 2019, n. 58", il quale dispone che:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. ...omissis".

Con proprio decreto in data 17 marzo 2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sono stati individuati i "... valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia."

Pertanto, ai fini della definizione del valore soglia, da determinare in relazione alla classe demografica dei comuni secondo le previsioni dell'art. 3, comma 1 - Differenziazione dei comuni per fascia demografica del suddetto decreto, risulta necessario individuare la fascia nella quale rientra l'Autorità di Bacino.

Ritenuto che, a tal fine, in considerazione delle specifiche funzioni dell'Autorità di bacino che riguardano esclusivamente la gestione delle aree demaniali lacuali, il sistema migliore sia procedere al calcolo della media del totale degli abitanti dei comuni associati, in quanto rispetto ad altri sistemi da prendere a riferimento (quali ad esempio la somma totale degli abitanti o il numero degli abitanti del comune più popoloso tra quelli associati) sia quello più rispondente al sistema di calcolo della rappresentanza degli enti e quindi delle quote associative in quanto si riscontrano comuni che a fronte di un numero di abitanti elevato hanno pochissime aree demaniali lacuali e quindi quote e, al contrario comuni che, pur avendo un numero di abitanti più limitato hanno un considerevole numero di quote associative.

Atteso che, conseguentemente la media del totale degli abitanti dei comuni associati risulta pari a 6.346 (*n. abitanti complessivi 209.431 / n. 33 comuni associati*) e, pertanto l'Autorità di bacino rientra nella fascia e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti.

Il valore soglia previsto dall'art. 4, comma 1 del medesimo decreto per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti è pari al **26,9%** e, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, consentirebbe all'Ente: *"2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica."*

Come evidenziato nell'allegato foglio di calcolo sviluppato nel rispetto delle indicazioni normative, l'Autorità di bacino in base ai conteggi effettuati, sulla scorta dei dati confermati dal Servizio Finanziario, ha un **rapporto tra spese di personale / entrate correnti pari al 13,17%**.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5 - Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio: *"1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:*

Tabella 2:

...omissis...

*e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti: anno 2020 17,0%;
anno 2021 21,0%;
anno 2022 24,0%
anno 2023 25,0%
anno 2024 26,0%*

...omissis...;

Come sopra riportato l'attuale rapporto tra spese di personale / entrate correnti risulta pari al 13,17% e, pertanto, dell'Autorità di bacino rientra tra gli enti virtuosi per i quali il decreto prevede la possibilità di incrementare la spesa di personale del 24%, ossia per un importo pari a €. 69.469,20=.

In ogni caso, la spesa di personale prevista per il corrente anno 2021 risulta pari a €. 289.455,00= rispetto a quella prevista per il 2022 pari ad €. 279.655,00=, quindi senza alcun incremento.

Si chiede quindi il rilascio della prevista certificazione confermando che resta confermato quanto disposto nel precedente piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 dell'11 novembre 2020, confermando l'attuale assetto organizzativo evidenziando in particolare che:

- nel corso dell'anno 2022 è confermato il rinnovo del protocollo di intesa stipulato con il Comune di Laveno Mombello relativo all'autorizzazione a svolgere attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557. L. 311/2004 per un Istruttore contabile Cat. C - tempo parziale 8 ore;
- nell'ambito del processo di ridefinizione degli assetti organizzativi si conferma inoltre per il 2022 che la responsabilità gestionale del servizio finanziario sarà assegnata al Segretario/ Direttore;

Si ringrazia anticipatamente e si resta a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Cordiali saluti.

Addì, 26 ottobre 2021

Il Direttore
(Bruno Bresciani)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione Digitale.

Allegati:

- foglio di calcolo relativo al rapporto tra spese di personale / entrate correnti.

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

Autorità di bacino lacuale dei laghi	Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
Media della popolazione dei 33 comuni consorziati	6346
FASCIA	e
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	26,90%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	30,90%

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI	DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2020	258.405,42	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	2.368.004,31	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	1.990.913,67	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	2.303.603,15	
FCDE RENDICONTO ANNO 2020	259.388,00	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI	13,17%	

Rapporto percentuale tra le spese di personale come definite dal DPCM e la media delle entrate correnti al netto del FCDE

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2021	289.455,00	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	527.630,69	
INCREMENTO MASSIMO	238.175,69	

La spesa massima di personale è stata calcolata in relazione al valore di percentuale soglia di 26,90% relativa alla fascia di popolazione calcolata facendo la media degli abitanti complessivi del bacino dell'Autorità diviso il n. dei comuni associati
La spesa massima deriva dal valore dalla media delle entrate al netto del FCDE per la percentuale soglia

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2021	289.455,00	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2021	24,00%	
INCREMENTO ANNUO	69.469,20	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019		Art. 5, comma 2
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2020		

Il DPCM nell'anno 2021 consente ai comuni virtuosi un incremento pari al 21% della spesa di personale

Possibilità di incremento della spesa di personale prevista per gli enti virtuosi

Ulteriore possibilità introdotta dal DPCM di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati.

Controllo limite (*):

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2022	279.655,00	DEVE ESSERE < O = A 0
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	527.630,69	
DIFFERENZA	- 247.975,69	

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma 1

Importo indicato nel piano delle attività 2022/2024 pari ad €. 296.855,00 diminuito degli importi finanziati a titolo di incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 pari ad €. 17.640,18

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2022

Servizio	Posizioni organizzative	Dipendenti tempo indeterminato	Dipendenti tempo determinato	Totale dipendenti in servizio	Nuove assunzioni	Spesa annua
FINANZIARIO E CONTABILITÀ	1	1	1	2	0	€ 57.315,00
AMMINISTRATIVO		1	0	2	0	€ 38.915,00
TECNICO	1	4	0	5	0	€ 183.425,00
Totale	2	6	1	9	0	€ 279.655,00

*Importo indicato nel piano delle attività 2022/2024 pari ad €. 200.625,00 diminuito degli importi finanziati a titolo di incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 pari ad €. 17.200,00

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2023-2024

Servizio	Posizioni organizzative	Dipendenti tempo indeterminato	Dipendenti tempo determinato	Totale dipendenti in servizio	Nuove assunzioni	Spesa annua
FINANZIARIO E CONTABILITÀ	1	1	1	2	0	€ 57.315,00
AMMINISTRATIVO		1	0	2	0	€ 38.915,00
TECNICO	1	4	0	5	0	€ 182.984,82
Totale	2	6	1	9	0	€ 279.214,82

CONSISTENZA DOTAZIONE ORGANICA

Servizio Finanziario e contabilità

Categoria	Numero posti previsti	di cui part-time	di cui vacanti
D	1	1	0
C	2	1	1 (procedura concorsuale in corso)

Servizio Amministrativo

Categoria	Numero posti previsti	di cui part-time	di cui vacanti
D	1	1	0
C	1	0	0

Servizio Tecnico

Categoria	Numero posti previsti	di cui part-time	di cui vacanti
C	5	0	0

ORGANIGRAMMA

SERVIZIO / UFFICIO	ATTIVITÀ	CATEGORIA	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA RAPPORTO	SITUAZIONE
FINANZIARIO E CONTABILITÀ	Responsabile	D.7	1	Funzionario esperto Istruttore Direttivo contabile	Tempo parziale - 8 ore settimana	Posto coperto ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004
	Istruttore	C.2	1	Istruttore contabile - Ragioniere	Tempo parziale - 4 ore settimana	Posto da coprire ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004
	Istruttore	C.1	1	Istruttore contabile - Ragioniere	Tempo pieno indeterminato	Posto vacante
AMMINISTRATIVO	Direttore	D.6	1	Direttore / Responsabile	Tempo parziale - 12 ore settimana	Posto coperto ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004
	Istruttore/ responsabile	C.1	1	Istruttore amministrativo	Tempo pieno indeterminato	Posto coperto
TECNICO	Responsabile	C.5	1	Istruttore tecnico - Geometra / Responsabile	Tempo pieno indeterminato	Posto coperto
	Istruttore	C.5	1	Istruttore tecnico - Geometra	Tempo pieno indeterminato	Posto coperto
	Istruttore	C.2	3	Istruttore tecnico - Geometra	Tempo pieno indeterminato	Posti coperti

AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE

REVISORE: DOTT.SSA GRIGOLON CLAUDIA

VERBALE N. 62 DEL 26/10/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto: "Ricognizione per l'anno 2022 di eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001 – Definizione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 e consistenza della dotazione organica".

Il Revisore Dott.ssa GRIGOLON CLAUDIA, nominata con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 04/06/2020, per il triennio 2020/2023, ha ricevuto via mail, comunicazione con richiesta di esprimere il proprio parere in merito alla delibera di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 19, comma 8, Legge 448/2001.

Il Revisore:

Considerato

- Che l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- Che l'art. 89, comma 5 e 91 commi 1 e 2 del Dlgs 267/2000, impongono l'obbligo agli Enti, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- Che l'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001, richiede al Revisore di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 449/1997 e successive modifiche;
- Che l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella Legge 58/2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni, ha stabilito nuove regole per la determinazione della capacità assunzionale degli stessi a decorrere dal 20 aprile 2020;
- Che con decreto del 17/03/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ha definito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- Che con la circolare 13 maggio 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, attuativa dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, ha descritto le regole applicative della nuova disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni;

VISTO

- la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'oggetto, con la quale si conferma l'attuale assetto organizzativo con una dotazione organica di n. 9 posti e si progetta per il 2022 il rinnovo del protocollo di intesa con il Comune di Laveno Mombello relativo all'autorizzazione a svolgere attività lavorativa per un istruttore contabile di categoria C part time per 8 ore; inoltre sempre dal 2022, la responsabilità del servizio finanziario sarà assegnata al Segretario/Direttore;
- la relazione illustrativa del dott. Bresciani Bruno avente ad oggetto: "Art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019. Determinazione della capacità assunzionale a decorrere dal 20 aprile 2020";

considerato

- che, come dimostrato dalla relazione del dott. Bresciani, applicando la nuova disciplina di cui all'art. 33, comma 2, DL 34/2019 e al DPCM 17/03/2020, l'Autorità di Bacino ha la possibilità di incrementare la spesa di personale per il 2022 di euro 69.469,20;
- che la spesa prevista per il 2022 rispetto al 2021 non si incrementa
- che negli esercizi 2022 e 2023, non si prevedono nuove assunzioni e incrementi di spesa del personale;
- i pareri favorevoli del Direttore dell'Autorità di Bacino in ordine alla regolarità tecnica e della Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ACCERTA

che il Piano triennale del fabbisogno di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2022-2024 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Laveno-Mombello, 26/10/2021

Il Revisore Dott.ssa Grigolon Claudia